



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

*Incontri sui temi:
Processo di Bologna
Riforma degli studi Universitari
Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*

Lo stato giuridico dei Ricercatori Universitari

*Andrea Stella
Università degli Studi di Padova*

*Padova 10 giugno 2011
Dipartimento di Fisica Galileo Galilei – Aula Rostagni*



Argomenti

1. *L'istituzione del ruolo dei Ricercatori*
2. *L'evoluzione dei compiti didattici*
3. *La legge 4 novembre 2005 n. 230*
4. *I Decreti Ministeriali sui requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio*
5. *La legge 30 dicembre 2010 n. 240*
6. *Le norme interne delle Università*
7. *Pareri e mozioni del CUN*
8. *I Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)*
9. *Conclusioni*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Istituzione del ruolo dei Ricercatori

DPR 11 luglio 1980, n. 382

*Il ruolo dei ricercatori universitari è istituito con il:
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*

*Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
Capo 5 - Ricercatori Universitari*



DPR 382/80

Art. 34 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari

Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

Lo stato giuridico dei Ricercatori universitari non è mai stato disciplinato in maniera organica e lo stesso DPR 382/80 rinvia la sua disciplina a un provvedimento successivo, peraltro mai adottato.



DPR 382/80, Art. 32

Compiti dei Ricercatori Universitari

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali



DPR 382/80, Art. 32

Compiti dei Ricercatori Universitari

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti.

Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia



DPR 382/80, Art. 32

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca



Legge 22 aprile 1987, n. 158

- ❖ *Introduce l'opzione "tempo pieno" / "tempo definito" per i Ricercatori confermati*
- ❖ *porta a 350 ore il limite massimo di impegno didattico previsto per i Ricercatori a tempo pieno*
- ❖ *fissa in 200 quello per i Ricercatori a tempo definito*



Legge 9 maggio 1989, n. 168

Art. 16. (Università) - Comma 4

Gli statuti devono comunque prevedere l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente

La Legge, nell'istituire il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, garantisce larga autonomia alle Università, ma nega loro la facoltà di intervenire con norme riguardanti lo stato giuridico del personale

Nessun provvedimento successivo interviene a modificare tale stato di cose e lo stato giuridico del personale universitario continua a essere disciplinato per legge



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Conferimento di corsi ai Ricercatori confermati

Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

La Legge 19 novembre 1990, n. 341 amplia le possibili funzioni didattiche dei Ricercatori confermati, consentendo che siano loro assegnati, con il loro consenso, affidamenti e supplenze



Legge 19 novembre 1990, n. 341

Art.12. Attività di docenza

Comma 3..... le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, **attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati**, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori **corsi o moduli**

La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Conferimento di corsi ai Ricercatori non confermati

Legge 21 giugno 1995

*La legge 21 giugno 1995 estende la possibilità di conferire affidamenti anche ai **Ricercatori universitari non confermati***



Legge 4 novembre 2005, n. 230

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

Art. 1, comma 11

Ai ricercatori sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa

*Ad essi **è attribuito il titolo di professore aggregato** per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli*



Pertanto:

- ❖ *Nasce la figura **del professore aggregato***
- ❖ *Gli insegnamenti curriculari si affiancano alla didattica integrativa senza escluderla*
- ❖ *Nemmeno la Legge 230/05 interviene a modificare lo stato giuridico dei ricercatori, limitandosi a porne il ruolo ad esaurimento*



DM 31 Ottobre 2007 n. 544

Definizione dei requisiti necessari per i corsi di studio attivati

Il DM 544, nel definire i requisiti necessari, tratta allo stesso modo i Professori e i Ricercatori, riconoscendo loro implicitamente uno status di professore

Allegato B (Requisiti necessari di docenza di ruolo)

*I requisiti necessari di docenza di ruolo (**professori ordinari, professori associati, ricercatori**) di cui all'art. 4 sono stabiliti in relazione ai criteri, appresso indicati, definiti dal CNVSU*



Nota 4 Settembre 2009, n 160 - Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio

Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17 - Requisiti necessari dei corsi di studio

La Nota 4 settembre 2009, prot. n.160 e il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17, nel definire i requisiti necessari per attivare i corsi di studio e nel calcolo parametro "H" inteso a limitare la proliferazione degli insegnamenti, si muovono nella stessa ottica, **ponendo sullo stesso piano Professori e Ricercatori**



Legge 30 dicembre 2010 n. 240, Art. 6
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

Compiti dei Ricercatori

Comma 3

*I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, **fino ad un massimo di 350 ore** in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito*



Comma 4

*Ai ricercatori a tempo indeterminato **sono affidati**, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa*

Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato

*Ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, **determina la retribuzione aggiuntiva** dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari*



La Legge 230 non ha chiarito la relazione tra affidamento di un insegnamento non retribuito (e titolo di professore aggregato) e compiti didattici integrativi

A fronte delle difficoltà interpretative su obblighi, diritti e doveri dei Ricercatori alcuni Atenei hanno regolamentato i loro compiti, oltre il limite delle competenze loro conferite dalla legge e introducendo di fatto nuove norme di stato giuridico.

Ne sono risultate situazioni paradossali nelle quali i Ricercatori universitari appartenenti ad Atenei diversi sarebbero tenuti a obblighi diversi.

Il CUN ha sempre ritenuto illegittimo ogni provvedimento adottato dagli Atenei che andasse a modificare norme di stato giuridico



Delibera del Senato Accademico del 23.05.11

1. Le strutture assegnano i **compiti didattici obbligatori**
2. L'Ateneo individua per tali compiti un **limite inferiore** di impegno nello svolgimento di essi, **pari a 60 ore**
3. Ai ricercatori possono essere affidati, con il loro consenso scritto, **insegnamenti**. A seguito dell'affidamento, il ricercatore consegue il titolo di **professore aggregato**
4. L'assegnazione del compito didattico che porta al conseguimento del titolo di professore aggregato avviene **contestualmente all'assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori**. Al ricercatore è affidato un insegnamento o modulo di corso integrato di almeno 6 CFU, del quale è responsabile



La retribuzione aggiuntiva per i ricercatori che accettano di tenere un insegnamento per il quale ottengono il titolo di professore aggregato è costituita da una quota di base pari a 500 euro a cui si aggiungono 700 euro se l'insegnamento è di 6 CFU e poi 500 euro per ogni CFU fino a 12

CFU insegnamento	Retribuzione (€)
6	1200
7	1700
8	2200
9	2700
10	3200
11	3700
12	4200



Ore o CFU per definire compiti e carichi didattici?

Il sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU), introdotto con il DM 509/99, è stato spesso motivo di confusione, dato che i CFU sono stati talora erroneamente utilizzati per definire il carico didattico del docente e/o i compiti didattici dei Ricercatori e non esclusivamente per misurare l'impegno di studio dello studente

Il Senato Accademico di Padova, conoscendo il significato di CFU, scrive nella delibera: l'impegno minimo non retribuito è stato quantificato in 4 CFU, intendendosi con questa dizione abbreviata l'impegno di erogazione didattica che per lo studente porta ad acquisire 4 CFU



Mozione CUN del 8 giugno 2011 sulla retribuzione della didattica dei ricercatori

II CUN

Visto l'art.6, comma 4 della L.240/10 secondo il quale ciascuna università determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli e corsi curriculari

Vista la mozione CUN del 15 settembre 2010 sull'attività didattica dei ricercatori

Considerata l'opportunità di evitare, pur nel rispetto dell'autonomia, un'eccessiva diversità nei criteri e nelle modalità utilizzati dagli Atenei nella definizione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, cosa che potrebbe determinare una notevole sperequazione tra le diverse sedi universitarie



Mozione CUN del 8 giugno 2011 sulla retribuzione della didattica dei ricercatori

Ribadisce

- ❖ *l'obbligatorietà della determinazione della retribuzione aggiuntiva per moduli e corsi curriculari affidati, con il loro consenso, ai ricercatori di ruolo, come previsto dall'art.6, comma 4, L.240/10*
- ❖ *La necessità che tale retribuzione aggiuntiva rispetti il principio della "proporzionalità a quantità e qualità del lavoro prestato" (art.36 della Costituzione italiana) e che quindi essa non possa essere meramente simbolica*



Mozione CUN del 8 giugno 2011 sulla retribuzione della didattica dei ricercatori

Evidenzia

- ❖ *Che lo svolgimento di moduli o corsi curriculari non possa rientrare tra i compiti didattici integrativi (art. 6, comma 1, 2, 4, 7 e 14, L.240/10)*
- ❖ *Che la didattica integrativa svolta dal ricercatore debba essere in ogni caso opportunamente certificata (art.6, comma 3 e 7, L.240/10)*

Chiede di conseguenza

- ❖ *Che il MIUR si adoperi per una corretta applicazione dell'art. 6, comma 4, L.240/10, anche individuando un importo minimo della retribuzione della didattica aggiuntiva.*
- ❖ *Che il MIUR eserciti il suo potere di vigilanza sui regolamenti di Ateneo in materia*



Legge 30 dicembre 2011 n. 240, Ricercatori a tempo determinato

Art. 24 comma 1. *Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, **di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti**, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, **le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa** e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca*

Art. 24 comma 3. *I contratti hanno le seguenti tipologie:*

- a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta,*
- b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a)*



Legge 30 dicembre 2011 n. 240, Ricercatori a tempo determinato

Art. 24 comma 4. - *I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari rispettivamente a 350 ovvero a 200 ore. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno*

Osservazione: *La differenza è sostanziale rispetto ai Ricercatori a tempo indeterminato; vi è infatti una precisa e vincolante quantificazione dell'impegno complessivo di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e, nell'ambito di tale impegno, la facoltà di imporre attività didattica è lasciata agli Atenei*



Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

Comma 3, lettera a)

L'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro


Osservazione: *Peraltro l'aver svolto attività didattica appare del tutto ininfluyente ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, dato che tale aspetto è totalmente ignorato dalla legge*



Riassumendo

L'entità dei compiti didattici dei Ricercatori e le norme che regolano la possibilità che essi svolgano la funzione docente sono state progressivamente modificate nel tempo con vari provvedimenti:

- ❖ *la legge 382/80 non consentiva l'attribuzione di insegnamenti ai ricercatori, ma tale vincolo è stato successivamente rimosso, prima per i Ricercatori confermati e quindi per tutti*
- ❖ *la Legge 230/04, introducendo la figura del professore aggregato ai Ricercatori ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, riconosce loro una funzione docente, senza mai arrivare a riconoscerne il ruolo docente*



- ❖ *il DM 31 Ottobre 2007 n. 544 e il DM 22 settembre, n. 17 2010 riconoscono implicitamente ai ricercatori una funzione docente di fatto*
- ❖ *la Legge 30 dicembre 2011 n. 240 mantiene la figura del professore aggregato, rende retribuito l'affidamento, ma continua a non riconoscere il ruolo*
- ❖ *la Legge 30 dicembre 2011 n. 240 crea una figura del tutto nuova di ricercatore a tempo determinato **“tuttofare”**, tenuto a svolgere attività **di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca***



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Grazie per l'attenzione

“La tirrania promuove i mediocri” - Pietro Verri, 1787